

A TUTTI CLIENTI Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista Revisore Legale C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Milano, 17 maggio 2019

**Paolo Covini** 

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Dott.ssa Bruna Castelvedere
Dott.ssa Eva Forchione
Dott. Leonardo Petrella
Dott.ssa Roberta De Cecco
Dott. Roberto Rezzani
Dott. Giuseppe Bonvino
Dott. Antonio Calabrese
Dott. Ciro Siano

## Consulenti esterni:

Avv. Guido Mastelotto Avv. Massimiliano Pollavini Dott. Maurizio Russo Tax Letter 2019/005 – Definizione agevolata delle irregolarità formali (Art. 9 del D.L. n. 119/2018) – (Nota bene: Scadenza versamento 31 maggio 2019)

Con la presente intendiamo fornire una sintesi delle principali caratteristiche della normativa relativa alla **definizione agevolata delle irregolarità formali,** disciplinata dall'art. 9 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, alla luce delle modalità di attuazione della stessa, introdotte con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 62274/2019 del 19 marzo 2019, e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2019 che fornisce i primi chiarimenti in merito all'ambito e alle modalità di applicazione della norma.

L'art. 9 del Decreto Legge 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in maniera agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale, commesse fino al 24 ottobre 2018 e per tutte le annualità per le quali, a tale data, non è ancora decorso il termine di decadenza per l'accertamento, mediante il pagamento di un importo fisso pari ad € 200 per ciascun periodo di imposta.

Si tratta di irregolarità che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.

Possono accedere alla cosiddetta "definizione agevolata delle irregolarità formali" sia i soggetti titolari di partita IVA che i privati.

Studio CASTELVEDERE

Member Firm of E.L.G. E.V. European Lawyer Group E.V.

**CPR Tale S.t.p.r.l.**Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. Reg. Imprese di Milano n° 08441260968 Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968 email: info@bcptale.it www.cprtale.it



Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2019, tra le violazioni a cui è possibile porre rimedio e che non hanno avuto effetto sul *quantum* dovuto al fisco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:

- la presentazione di dichiarazioni su modelli non conformi a quelli approvati;
- le omesse o irregolari presentazioni di comunicazioni quali Spesometri, Elenchi Intrastat,
   Dichiarazioni di inizio/variazione attività, risoluzioni/proroghe di contratti di locazione a cedolare secca, costi black list;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997);
- la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA;
- la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile;
- l'omessa indicazione in dichiarazione IVA dell'opzione relativa al regime contabile o fiscale scelto; se il comportamento concludente adottato sia conforme allo stesso regime.

La sanatoria non è ammessa per le cosiddette "violazioni sostanziali", vale a dire quelle irregolarità che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Sono escluse inoltre le casistiche non espressamente elencate, le fattispecie che concernono omessi o tardivi pagamenti, l'omessa presentazione dei modelli F24 a saldo zero, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omissioni o irregolarità del visto di conformità.

La regolarizzazione è subordinata all'osservanza di due specifici adempimenti:

- il pagamento delle somme dovute, pari ad € 200 per ciascun periodo di imposta, effettuabile in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2019**, o in due rate, scadenti il **31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020**; non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento della predetta sanzione per mezzo di compensazione mediante l'utilizzo di eventuali crediti;
- rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.



In merito alla rimozione delle irregolarità od omissioni, si segnala che:

• il termine entro cui è possibile rimuovere le irregolarità coincide con la scadenza della seconda rata, vale a dire il 2 marzo 2020. A tal proposito, però, non si tratta di un termine perentorio, in quanto, per giustificati motivi, è consentito provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di un invito da parte dell'Agenzia delle Entrate;

• la mancata rimozione spontanea o su invito di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo di imposta;

• la rimozione non è sempre necessaria; infatti, l'Agenzia delle Entrate ha indicato alcune fattispecie in cui è possibile non provvedere alla correzione degli errori, come ad esempio l'omessa presentazione della Liquidazione Periodica, purché i dati siano confluiti in dichiarazione IVA annuale, oppure le violazioni in materia di inversione contabile.

Attendiamo di ricevere le Vostre eventuali conferme per aderire alla definizione agevolata entro e non oltre il giorno 28 maggio 2019.

\*\*\* \* \*\*\*

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti e per assistervi nello svolgimento degli adempimenti in oggetto.

Distinti saluti.